



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valor civile
TEL. 0863/908300 FAX 0863/995412



PROT. N° 339

DEL 15.01.2020

Avviso per il diritto allo studio 2020

A tutti i dipendenti

L'art. 45 del CCNL 21.05.2018 ha stabilito che i permessi retribuiti per studio siano concessi per ciascun anno solare, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare. Il beneficio in oggetto è esteso anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

In applicazione di tale recente disposizione, si invitano i dipendenti comunali interessati a fruire dei permessi per studio per l'anno 2020, **a presentare domanda entro il 31 Gennaio 2020** esclusivamente tramite mail all'indirizzo servizi generali@comune.carsoli.aq.it, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso e producendo autocertificazione di avvenuta iscrizione all'Università e/o ad un istituto scolastico.

Si evidenzia che le domande devono essere regolarmente viste dal proprio Responsabile di servizio.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente è ammesso al beneficio di cui sopra il personale che ne faccia richiesta nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno. Il personale con rapporto di lavoro part - time ha diritto a fruire dei permessi per studio in misura proporzionale alla riduzione del debito orario.

I permessi per studio, ai sensi del comma 4 del citato art. 45, possono essere fruiti per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Si evidenzia, altresì, per la frequenza di università telematiche, che l'ARAN, con l'orientamento applicativo M166 del 25/06/2011 confermativo delle disposizioni di cui alla Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, precisa che i permessi in oggetto possono essere riconosciuti al lavoratore qualora lo stesso fosse in grado di presentare tutta la documentazione prescritta, in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che in tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 dell'art. 45 CCNL 21.05.2018, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);

Nell'ambito di ciascuna delle citate fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri su indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Si precisa che, ai fini della concessione dei permessi in oggetto, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.

Si evidenzia, infine, che per sostenere gli esami relativi ai corsi di cui sopra il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi previsti dall'art. 31, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Carsoli, 15/01/2020

Il Responsabile dei S. Generali
Dott.sa Sabrina Marzano